



COMUNE DI CILAVEGNA

Sindaco Tel. 0381.668042 e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, li 21/05/2019

N.0004696 di Prot.
del 21/05/2019
Categoria X Classe I
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 19/19: Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che il polline di *Ambrosia artemisiifolia* è uno dei pollini più abbondanti presenti nell'aria e che la sua sempre maggiore diffusione nel territorio pavese e la sua fioritura tardiva che si protrae fino al mese di ottobre, prolungando ed aggravando le allergie respiratorie stagionali, continuano a destare preoccupazione per l'impatto sulla salute della comunità, soprattutto per le gravi crisi asmatiche che potrebbe causare nei soggetti sensibilizzati;

CONSIDERATO che l' Ambrosia :

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, su terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie, e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rare, quali il girasole e la soia;

RILEVATO che

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi, ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, **prima** della maturazione delle infiorescenze,

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 20.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 – 2006 approvate con decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanita' in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota dell'ATS di Pavia, prot. n. 21780 del 30.04.2019, ns prot. n. 4047 del 30.04.2019, avente ad oggetto "*Misure di prevenzione delle allergie da Ambrosia. Anno 2019*" con l'allegato tecnico 2019 "*Metodi per il contenimento di Ambrosia Artemisiifolia*" della Direzione Generale Sanita';

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 2676/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse
 - agli amministratori di condominio;;
 - ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - al Responsabile Settore Strade della Provincia di Pavia;
 - ai proprietari e ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico 2019 alla nota dell'ATS di Pavia;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione del polline**. Pertanto si deve intervenire su piante mediamente alte 30 cm., con un'altezza di taglio piu' bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

Aree urbane, cigli stradali, rotatorie, spartitraffico, ecc

- **I sfalcio:** alla fine di luglio, indicativamente **nell'ultima settimana**
- **II sfalcio:** tra la **fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto**

4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico 2019" quali:
 - **In ambito agricolo:** trinciatura, diserbo, aratura e discatura (erpatura con erpice a dischi)
 - **In ambito urbano:** pacciamatura e estirpazione
5. Di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi **nella prima metà di agosto**, intervenendo sempre prima della fioritura

I N V I T A

La cittadinanza a

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli **spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, etc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

A V V E R T E

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa
 - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²
 - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²
2. qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. gli ufficiali della Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

D I S P O N E

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio informatico del Comune e la diffusione per mezzo di manifesti;

2. La trasmissione della presente al Servizio 5 “Polizia Locale Attività Produttive e Tutela Ambientale e all’ATS di Pavia.

Dott. Avv. Giuseppe Colli
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/2013)*